

LE CLAUSOLE GENERALI DELLA *TRUE AND FAIR VIEW* E DEL *GOING CONCERN*: UNA
CHIAVE DI LETTURA ED UNA IPOTESI APPLICATIVA

Sommario: I. Premessa. – II. Il significato del principio della *true and fair view*. – III. La clausola generale del *going concern*, le informazioni richieste dal d.lgs nella relazione degli amministratori e la clausola della rappresentazione veritiera e corretta. – IV. Conclusioni

I. Premessa

Il tema dell'intervento riguarda due clausole generali in materia di bilancio:

la prima, quella della *true and fair view*;

la seconda, quella del *going concern*.

Si propone una trattazione congiunta delle due clausole generali in ragione del fatto che alcuni risultati interpretativi sembrano legati ad una applicazione congiunta di entrambe le clausole.

II. Il significato del principio della *true and fair view* alla luce di alcuni riscontri comparatistici

Il tema della clausola della rappresentazione veritiera e corretta è legato alla sua natura di clausola generale da intendersi come disposizione sovraordinata rispetto alle altre disposizioni in materia di bilancio sia in senso interpretativo ed integrativo del sistema sia quale clausola che, in casi eccezionali, consente di derogare alle altre disposizioni in materia di bilancio.

La difficoltà del tema è legata alla circostanza che, di norma, le regole in materia di bilancio danno piena attuazione al principio della rappresentazione veritiera e corretta così che appare difficile concepire tale principio dall'un lato come la radice di cui tutte le regole in materia di bilancio costituiscono espressione, e dall'altro lato la fonte per cui tali regole possono essere derogate¹.

Il principio della *true and fair view* non dà problemi interpretativi tutte le volte in cui si tratta di colmare una lacuna rispetto ad un caso non regolato dai principi contabili, ovvero quando vi sono due principi contabili in contrasto tra loro (Court of Appeal Ghallagher vs. Jones (Inspector of Taxes) 1994 Ch.107): il tale ipotesi il suo ruolo, in quanto "norma sovraordinata", viene appunto esplicito o integrando il sistema o risolvendo il conflitto.

Ancora (Balloon Prootions Limited v. Wilson 3 march 2006 SPC00524), il principio della *true and fair View* viene in considerazione, quale strumento interpretativo al fine di una definizione (nel caso

¹ M.MOORE, *The true and fair requirement revisited*, Opinion, 21-04-2008.

di specie del *goodwill*) che amplia i limiti della definizione contabile di un determinato istituto, così come recepiti dai principi contabili. Ancora tale principio appare risolutivo al fine di evidenziare, nel caso di due errori di valutazione che si bilanciano tra di loro, che se l'effetto complessivo è comunque quello di determinare una rappresentazione veritiera e corretta gli errori divengono irrilevanti in una prospettiva di rappresentazione *true and fair* della situazione della società.

In tutti i casi sopra constatati il principio della rappresentazione veritiera e corretta interviene come strumento di interpretazione ed integrazione del sistema normativo, non invece come strumento che esplica la propria efficacia quale norma *overriding* in senso derogatorio rispetto alle altre norme di legge ed ai principi contabili così come normativizzati attraverso il procedimento di derivazione comunitaria.

Ancora, tale principio acquista valore in senso evolutivo: dirige cioè il senso delle modifiche relative ai principi contabili, indicando la direzione o lo scopo finale a cui debbono tendere.

Da ultimo, il principio della rappresentazione veritiera e corretta, può appunto operare in senso derogatorio, postulando la inadeguatezza della norma o del principio contabile che va a disapplicare, e dunque intervenendo perché quel principio contabile e l'elemento di fatto che viene da esso preso a riferimento, in ragione di una particolare, eccezionale circostanza, nel caso appare contrario ed incompatibile con la finalità di garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, reddituale o finanziaria di quella particolare società.

Tale "eccezionale circostanza" che rende inattendibile il principio applicato implica, necessariamente, che in quel particolare momento il valore di quel bene viene ad essere meglio rappresentato facendo riferimento ad un elemento di fatto o ad un criterio diverso da quello incorporato nella norma o nel principio contabile disapplicato, ovvero implica, nella impossibilità di individuare un altro criterio concorrente, che occorre dare atto quei determinati beni sono, in quel momento, non suscettibili di una valutazione attendibile.

La prima considerazione che ritengo di fare in merito alla applicazione in senso derogatorio della clausola della rappresentazione veritiera e corretta, ed al suo ruolo di principio *overriding*, transita attraverso una sua lettura che non sia figlia della necessità di evitare i problemi –societari e/o di impatto informativo- che derivano dalla situazione di difficoltà di quella specifica impresa, perché tale ottica è appunto finalizzata al "superamento" delle difficoltà dell'impresa che vi ricorre, e non invece alla volontà di trasparenza e di corrispondenza dei conti al reale che sta alla base della attribuzione al principio in oggetto di una forza derogatoria.

Non ho riscontrato in letteratura alcuna indagine empirica sulla applicazione di tale clausola in senso derogatorio all'interno dell'ordinamento italiano ho invece rilevato un'indagine empirica

condotta attraverso *lexis nexis* sulle imprese del UK che avrebbe rilevato una certa frequenza di applicazione della clausola, anche in senso derogatorio rispetto ai principi contabili in vigore (*An Empirical Investigation of the True and Fair Override*, Gilad Livne and Maureen F. McNichols, in *Journal of Business, Finance and Accounting*, pp. 1-30, January/March 2009).

La prospettiva comparatistica sembrerebbe chiarire sotto un profilo di prassi applicativa, che la applicazione del principio del *true and fair view*, quando richiesta in senso derogatorio, sarebbe legato alla volontà di evitare svalutazioni e di consentire invece il mantenimento a bilancio di valori patrimoniali più elevati di quanto consentito da principi contabili e norme di legge.

Ribadisco in proposito che una corretta lettura della clausola della *true and fair view* non può transitare da una comprensione del suo significato che passi attraverso un suo utilizzo con la sola finalità di bypassare l'applicazione di una regola contabile i cui effetti appaiono sgraditi.

Una diversa visione, frutto di una elaborazione teorica proposta nel mondo anglosassone, sembrerebbe invece legare il significato della *True and fair view* ad un *Cash flow accounting* (Lawrence A Cunningham in *SSRN Research Paper nr.6*) cioè a dire ad una lettura monetaria della situazione sociale, i cui risultati andrebbero accostati a quelli derivanti dalla applicazione di criteri di valutazione -che per loro stessa natura ricodificano il reale secondo elementi convenzionali- per enfatizzare come *true and fair* una descrizione della realtà che è legata al linguaggio universale della moneta.

La applicazione del principio della *true and fair view* che si prende in considerazione intende bilanciare la applicazione del principio in chiave derogatoria così come utilizzato dalla prassi vagliandone la correttezza alla luce di questa ultima interpretazione del significato di tale principio, enfatizzando cioè il legame intrinseco tra i flussi monetari la *true and fair view* e l'ulteriore clausola generale del *going concern*² e dunque chiarendo che l'utilizzo della clausola della *true and fair view* in chiave derogatoria ed al fine di evitare svalutazioni -che si ritengono ingiustificate perché frutto di una situazione transitoria ove il mercato non rispecchia i "reali valori"- è consentito soltanto se è compatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione della società in relazione alla sua situazione finanziaria nella prospettiva di continuità aziendale.

Se cioè la società è in grado di assicurare la continuità aziendale, e se i dati -finanziari- che debbono essere presi in considerazione al fine di garantire tale assunto lo confermano, allora la deroga contabile può quantomeno considerarsi compatibile con il quadro complessivo della società, che potrebbe essere correttamente rappresentato anche in forza della deroga operata tramite il

² L'attuale set di regole, che ha già visto il legislatore dettare una serie di prescrizioni di dettaglio in sede di redazione dei principi contabili, rende sempre più improbabile ipotizzare il ruolo della TFW in funzione suppletiva, al fine di colmare un vuoto regolamentare che appare difficile anche da ipotizzare.

principio della *true and fair view* che evita di includere a bilancio una –non attendibile– diminuzione di valore.

Se al contrario, l'esame della situazione finanziaria evidenzia una difficoltà ad assicurare la continuità aziendale, allora la deroga operata, basata sulla circostanza che le svalutazioni non andrebbero contabilizzate in quanto destinate ad essere riassorbite nel tempo, entrerebbe in contraddizione con il quadro complessivo della società, che non garantirebbe che la stessa resti in vita per il tempo necessario perché la momentanea ed eccezionale perdita di valore di mercato di alcuni beni venga riassorbita.

Questa lettura del principio della *true and fair view* presuppone alcune considerazioni sul suo ambito di applicazione anche a documenti diversi rispetto a stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

III. La clausola generale del *going concern*, le informazioni richieste dal d.lgs nella relazione degli amministratori e la clausola della rappresentazione veritiera e corretta.

Con d.lgs 2007/32 vengono introdotti normativamente contenuti essenziali alla realizzazione della rappresentazione veritiera e corretta come parte della relazione degli amministratori.

In particolare, sono contenute nella relazione tutte le informazioni di carattere prospettico relative alla evoluzione della situazione societaria.

Tali informazioni costituiscono il presupposto applicativo del c.d. principio del *going concern*. Nel senso che il principio del *going concern* richiede, per poter essere applicato, la formulazione positiva della assunzione per cui almeno nei dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio la società è in grado di operare. E nel nostro ordinamento le informazioni sulla futura evoluzione della società sono contenute unicamente nella relazione degli amministratori.

Ciò che si propone, alla luce di tale modifica normativa e delle considerazioni sopra svolte, è di ritenere applicabile il principio della *true and fair view* anche alla relazione degli amministratori, onde evitare che venga dato falsamente conto della possibilità di considerare la società in una situazione di *going concern*, redigendo il bilancio in una situazione di continuità aziendale, in un contesto in cui le prospettive di evoluzione della società, così come dovrebbero essere descritte nella relazione contraddicono la esistenza di tale presupposto.

In proposito, credo sia opportuno tenere in considerazione i seguenti elementi:

- secondo l'*International Standard on Auditing* (ISA) nr. 570, il silenzio tenuto dagli organi sociali in merito alle assunzioni presupposte al principio del *going concern* non può essere

- letto come una garanzia, rispetto al fatto che la successione di eventi e condizioni future non metta in pericolo la prosecuzione della vita sociale in una condizione di *going concern*³;
- ancora, nella medesima comunicazione si rileva come l'organo di *audit*, nel valutare la sussistenza delle condizioni che possano assumere rilievo al fine di ritenere sussistente la condizione di *going concern* debba considerare l'approssimarsi di scadenze di debito che non abbiano la concreta prospettiva di rinnovo, o l'eccessivo ricorso dell'indebitamento a breve rispetto all'indebitamento a lungo termine; ovvero l'indicazione relative al venir meno del supporto finanziario da parte dei creditori, o ancora l'impossibilità di rispettare i termini di scadenza dell'indebitamento finanziario, la perdita di un mercato di un fornitore, ovvero di un *franchisee* o di una licenza, la impossibilità di rispettare i requisiti di capitale richiesti per legge. Ancora, l'ISA nr.570 rileva come il *going concern* si fondi sulle previsioni e sulle operazioni inserite in *budget*. In particolare assume rilievo: se il management ha effettuato valutazioni prospettiche di *budget*; se le assunzioni utilizzate nelle previsioni sono coerenti con quelle che sono state utilizzate nella valutazione del patrimonio e nei modelli di *impairment*; se i *budget* sono stati preparati su una base mensile; se, secondo le previsioni operate dal *management* nel futuro vi sono mensilità che evidenziano insufficienti flussi finanziari, e come il *management* intenda provvedere in proposito, se le previsioni effettuate dal management risultano confermate dalla successione degli eventi, se il management abbia tenuto conto di un possibile aumento dei costi per il prestito di denaro; se il management abbia preso in considerazione una possibile contrazione dei ricavi, quale quella che si produce solitamente in periodi di crisi, ovvero della possibile perdita di fornitori o di clienti dovuti al loro coinvolgimento in procedure concorsuali.

Queste indicazioni, quindi confermano come la presenza delle condizioni di *going concern* sia legata ad elementi che non vengono considerati all'interno dei canonici documenti di bilancio in senso proprio (e cioè all'interno dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa), ma che vengono invece considerati nella relazione degli amministratori.

Queste indicazioni confermano, in altre parole, come una delle condizioni di base che assicura la attendibilità dei conti, e cioè la circostanza che i conti annuali garantiscano il rispetto del principio della *true and fair view*, sia oggetto di descrizione all'interno della relazione degli amministratori.

IV. Conclusioni

In conclusione,

³International Auditing and Assurance Standards Board, *Audit Considerations in respect of going concern in the current economic environment*, January 2009

- il principio della rappresentazione veritiera e corretta non riguarda esclusivamente i documenti di bilancio i senso proprio, ma anche la relazione sulla gestione;
- con riguardo alle informazioni relative alla sussistenza di una condizione di *going concern*, una relazione incompleta o inesatta può determinare un bilancio che non è rispettoso del principio della *true and fair view* e che dunque è nullo
- la assunzione della situazione di *going concern* in rapporto al princio della *true and fair view* costituisce presupposto da valutare con particolare attenzione tutte le volte in cui si ipotizzi la applicazione in senso derogatorio dello stesso principio della *true and fair view* al fine di evitare una svalutazione (in reazione di circostanze eccezionali che rendano inattendibile, in quel momento, il valore di mercato di determinati beni), dal momento che tale deroga si regge sulla assunzione che tale svalutazione verrà riassorbita in un momento in cui la società sarà ancora sul mercato, cioè appunto sulla continuità aziendale.